via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA
Indirizzo Internet: www.usacliroma.it
tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103
settore calcio 06.5781601
email: calcio@usacliroma.it
email Giudice Sportivo: giudicesportivo@usacliroma.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

54° Campionato di calcio a 11 amatoriale Open
Serie A e B «Trofeo Enio Vitale»

Comunicato Ufficiale n. 11 del 21 novembre 2026

11.1 RISULTATI UFFICIALI

SERIE A — **8^ GIORNATA ANDATA**

sabato	14/11/2026	MONTESACRO UNITED	- SAN MICHELE	4 - 1
lunedì	16/11/2026	ATLETICO CASTELLI	- SAN FILIPPO NERI	3 - 0
lunedì	16/11/2026	F.C. CELTA FIUMICINO 2026	- TORRE ANGELA	1 - 2
lunedì	16/11/2026	MONTESACRO 2008	- REAL GROTTAFERRATA	5 - 2
lunedì	16/11/2026	STALLIONS APRILIA	- CANADESI S.C.	1 - 2
lunedì	16/11/2026	REAL FC	- VIGOR RIGNANO FLAMINIO	5 - 2
venerdì	20/11/2026	O.D.C.E.C. ROMA CALCIO	- POTENZA ROMA	5 - 2

SERIE B — **8^ GIORNATA ANDATA**

lunedì	16/11/2026	AUDACE GROTTAFERRATA	- USC OLGIATA	3 - 1
martedì	17/11/2026	PRONTO TAXI 6645	- SUPERSANTOS FC	4 - 0
mercoledì	18/11/2026	MENTANA	- CERVETERI SPORTING CLUB	2 - 0
mercoledì	18/11/2026	TREVIGNANO CALCIO AMATORI	- LUPA AMATORI	1 - 0
venerdì	20/11/2026	G.C. FLAVIO 91	- SAN LORENZO ROMA	3 - 1

Ha riposato: MONTEROTONDO 2022

11.2 CLASSIFICHE

SERIE A

	Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	TORRE ANGELA	16	8	5	1	2	15	12	3	0
2	CANADESI S.C.	13	7	3	4	0	14	6	8	0
3	ATLETICO CASTELLI	13	8	4	1	3	16	9	7	0
4	MONTESACRO 2008	13	7	4	1	2	14	9	5	0
5	O.D.C.E.C. ROMA CALCIO	11	6	3	2	1	12	9	3	0
6	POTENZA ROMA	11	7	3	2	2	16	14	2	0
7	MONTESACRO UNITED	11	8	3	2	3	15	13	2	0
8	REAL FC	10	7	3	1	3	14	12	2	0
9	REAL GROTTAFERRATA	10	7	2	4	1	13	13	0	0
10	VIGOR RIGNANO FLAMINIO	10	8	3	1	4	14	17	3-	0
11	SAN FILIPPO NERI	8	7	2	2	3	6	10	4-	0
12	STALLIONS APRILIA	7	8	2	1	5	3	12	9-	0
13	SAN MICHELE	6	8	1	3	4	9	14	5-	0
14	F.C. CELTA FIUMICINO 2026	3	8	0	3	5	6	17	11-	0

SERIE B

	Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	AUDACE GROTTAFERRATA	18	7	6	0	1	17	7	10	0
2	TREVIGNANO CALCIO AMATORI	16	8	4	4	0	14	5	9	0
3	G.C. FLAVIO 91	13	7	4	1	2	21	16	5	0
4	MONTEROTONDO 2022	12	7	4	0	3	17	11	6	0
5	PRONTO TAXI 6645	12	7	4	0	3	16	14	2	0
6	SAN LORENZO ROMA	11	7	3	2	2	12	12	0	0
7	USC OLGIATA	9	7	2	3	2	13	11	2	0
8	MENTANA	9	6	3	0	3	10	10	0	0
9	LUPA AMATORI	6	7	2	0	5	14	13	1	0
10	CERVETERI SPORTING CLUB	4	8	1	1	6	9	23	14-	0
11	SUPERSANTOS FC	1	7	0	1	6	6	27	21-	0

11.3 GARE DA RECUPERARE

SERIE A	**1^ GIORNATA ANDATA**	
MONTESACRO 2008	- O.D.C.E.C. ROMA C.	lunedì 01/02/2027 ore 21,30 - dal 26° del 1°t.
REAL FC	- CANADESI S.C.	lunedì 01/02/2027 ore 21
SERIE A	**2^ GIORNATA ANDATA**	
POTENZA ROMA	- REAL GROTTAFERRATA	dal 26° del 2°tempo - data da destinarsi
SERIE A	**5^ GIORNATA ANDATA**	
SAN FILIPPO NERI	- O.D.C.E.C. ROMA CALCIO	venerdì 08/01/2027 ore 21,15
SERIE B	**7^ GIORNATA ANDATA**	
SUPERSANTOS FC	- MENTANA	data da destinarsi

11.4 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Eugenio Tripi, nella seduta del 21/11/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

VESPA MARCO (SAN MICHELE)
Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 3^ infrazione

LOSCALZO LUCA (TORRE ANGELA)

AMMONIZIONE 1^ infrazione

ANGELILLI CARLO (CERVETERI SPORTING CLUB)
ROSSINI RICCARDO (MENTANA)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

ORSOLA MANUEL (SUPERSANTOS FC)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PROIETTI FEDERICO (F.C. CELTA FIUMICINO 2026)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE 4^ infrazione

MONTERISI ANDREA (SAN LORENZO ROMA)
TULLI LORENZO (SAN MICHELE)
ANDREOLI FABRIZIO (STALLIONS APRILIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 3^ infrazione

DI STEFANO GIANMARCO (AUDACE GROTTAFERRATA)
MUSOTTO ALESSANDRO (MENTANA)
CUPELLINI GABRIELE (REAL GROTTAFERRATA)
ARCIERI ROBERTO (STALLIONS APRILIA)

AMMONIZIONE 2^ infrazione

COPPITELLI FRANCESCO (ATLETICO CASTELLI)
RETTAGLIATI GIANLUCA (AUDACE GROTTAFERRATA)
SIMONETTI FRANCESCO (AUDACE GROTTAFERRATA)
SILVETTI PIETRO (CANADESI S.C.)
CAIAZZA MARCO (CERVETERI SPORTING CLUB)
BUCARELLI MARCO ANTONIO (G.C. FLAVIO 91)
MICOZZI IACOPO (G.C. FLAVIO 91)
MOLINARI ALESSIO (G.C. FLAVIO 91)
GAROFALO MANUEL (MENTANA)
MARIANI MATTEO (POTENZA ROMA)
FELLICO GIOVANNI (STALLIONS APRILIA)
LAZZARI STEFANO (TORRE ANGELA)
CAMPONESCHI GIORDANO (TREVIGNANO CALCIO AMATORI)
BELLESI DIEGO (VIGOR RIGNANO FLAMINIO)
PAPINI DUILIO (VIGOR RIGNANO FLAMINIO)

AMMONIZIONE 1^ infrazione

CRISCI NOTARO TOBIA (CANADESI S.C.)
SILVETTI GIACOMO (CANADESI S.C.)
SATTA CHRISTIAN (F.C. CELTA FIUMICINO 2026)
BUFALINI JACOPO (MENTANA)
PALADINI TOMMASO (MENTANA)
DI CONSIGLIO DANIEL (MONTESACRO UNITED)
BARRA EUGENIO (O.D.C.E.C. ROMA CALCIO)
PIZZUTI FEDERICO (O.D.C.E.C. ROMA CALCIO)
MARTINI ALESSIO (REAL GROTTAFERRATA)

DI PIETRO CLAUDIO	(SAN FILIPPO NERI)
MOTEALEH PEYMAN	(SAN LORENZO ROMA)
DI CARLO LUCA	(SAN MICHELE)
DI GIULIO FILIPPO	(SAN MICHELE)
SUFFER DANIELE	(STALLIONS APRILIA)
GIACCHERO LUCA	(SUPERSANTOS FC)
DE SANTIS LORENZO	(TORRE ANGELA)
MERCADANTE ROBERTO	(USC OLGIATA)

11.5 CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

7 reti: Franco Luca (Torre Angela)

6 reti: Bellesi Alessio (Vigor Rignano Flaminio)

5 reti: Silvetti Pietro (Canadesi S.C.); De Nittis Riccardo Rocco (Montesacro United)

4 reti: Barbarossa Nicolò, Mammola Simone (Atletico Castelli); Lanaia Riccardo (Montesacro 2008); Barra Edoardo (O.D.C.E.C. Roma Calcio); Mazzoni Alberto (Real FC); Pronkina Valerio (Real Grottaferrata)

3 reti: Gresta Davide (Canadesi S.C.); Di Menico Nicolò (F.C. Celta Fiumicino 2026); Bologna Marco (Montesacro 2008); Baccarini Francesco (O.D.C.E.C. Roma Calcio); Denaro Federico, Ruffato Edoardo (Potenza Roma); Miracolo Luciano (Real Grottaferrata); Olivieri Luca (Vigor Rignano Flaminio)

2 reti: Ambrogioni Marco, Giorgino Davide, Salvischiani Flavio (Atletico Castelli); Ricciardi Giorgio (Montesacro 2008); Lucifero Kristian, Perugia Valerio (Montesacro United); Cavuoti Giuseppe, De Vincentis Simone (Potenza Roma); Giacomi Giorgio, Grillini Samuele, Pichini Federico (Real FC); Muzi Manuel (Real Grottaferrata); Montesi Matteo, Riscaldati Alessio (San Filippo Neri); Bersanti Davide, Fiorucci Christian (San Michele); Laricchia Christian, Pinciotti Mercuri Matteo (Torre Angela); Grigoriu Francesco (Vigor Rignano Flaminio)

1 rete: Amantini Damiano, Santos Pinheiro Oliveira Vinicius (Atletico Castelli); Arena Giovanni, Controni Giuseppe, Dariva Samuele, Paruta Edoardo, Silvestri Marco, Silvetti Giacomo (Canadesi S.C.); Fazzini Federico, Satta Christian, Sbrolli Alessio (F.C. Celta Fiumicino 2026); Baiano Giuseppe, Capponi Simone, Marzari Alberto, Mosconi Gianluca, Sgambati Andrea (Montesacro 2008); Ali Ahmed, Amoroso Matteo, Cimini Filippo, Civalleri Giacomo, Fava Simone, Saccucci Leonardo (Montesacro United); Barra Eugenio, Ciccioriccio Federico, Formaro Domenico, Negro Gianmarco, Pizzuti Federico (O.D.C.E.C. Roma Calcio); Cafiero Vittorio, Caputo Giulio, Mariani Matteo, Ottaviani Paride, Pipola Marco, Silipigni Marco (Potenza Roma); Colafati Pasquale, Darelli Lorenzo, Gambrioli Alessandro, Vela Manuel (Real FC); Cupellini Gabriele, Iannarelli Francesco, Martini Alessio, Rodo Gabriele (Real Grottaferrata); Sebastiani Luca, Solari Andrea (San Filippo Neri); Bersanti Francesco, Ciochina Raul Mihai, Cioffi Luciano, Gregori Lorenzo, Paciaroni Christian (San Michele); Marsella Mattia, Suffer Daniele, Trombone Nico (Stallions Aprilia); Ioppolo Alessio, Leoni Marco, Oddi Cristian, Sorce Gianmarco (Torre Angela); Bellesi Diego, Napolitano Tommaso, Pezzella Tiziano (Vigor Rignano Flaminio)

11.6 CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

7 reti: Riccio Matteo (Monterotondo 2022)

6 reti: Vulcano Giulio (Pronto Taxi 6645)

5 reti: Di Pietro Lorenzo (Lupa Amatori); Taliani Cristiano (USC Olgiata)

4 reti: Gatta Federico (Audace Grottaferrata); Fontana Luca (G.C. Flavio 91)

3 reti: Tamasi Simone (Cerveteri Sporting Club); Bucarelli Marco Antonio, Principato Nicolò (G.C. Flavio 91); Sevillano Angulo Carlos Alberto (Lupa Amatori); De Castro Luca, Santarelli Vasco (Monterotondo 2022); Ndiaye Sekou (San Lorenzo Roma); Tosto Daniele (Trevignano Calcio Amatori)

2 reti: Di Fazio Jacopo, Loggello Simone (Audace Grottaferrata); Adorno Rosario, Rosolino Matteo (Cerveteri Sporting Club); Auci Andrea, Bisello Fabio, Russo Angelo (G.C. Flavio 91); Celico Michele, Maggio Alessio (Mentana); De Marco Domenico (Monterotondo 2022); Castagna Andrea, Gioacchini Emiliano (Pronto Taxi 6645); Semta Charaf Eddine (San Lorenzo Roma); Camponeschi Giordano, Minozzi Daniele, Paris Filippo (Trevignano Calcio Amatori); Dogali Matteo, Montanari Andrea, Vacca Simone (USC Olgiata)

1 rete: Brancaccia Matteo, Casafina Alessio, Di Stefano Gianmarco, Lo Monaco Lorenzo, Nardella Fabio, Rettagliati Gianluca, Sette Edoardo, Simonetti Francesco, Tiraboschi Francesco (Audace Grottaferrata); Nesti Emanuele, Vetta Antonino (Cerveteri Sporting Club); Cannas Manuel, De Marco Renato, Fedeli Luca, Mastromarino Renato,

Vacca Manuel (G.C. Flavio 91); Carofiglio Alessio, Montorselli Yuri, Napoli Michel, Presicci Pietro, Ragaglia Danilo, Rocchi Simone (Lupa Amatori); Bufalini Simone, Landi Flavio, Musotto Alessandro, Paladini Tommaso, Parracciani Andrea, Petricone Andrea (Mentana); Pellizzari Andrea, Perrone Lorenzo (Monterotondo 2022); Bergami Manuel, Mastrangeli Riccardo, Sturiale Giordano, Valente Alessandro, Verdiglione Matteo (Pronto Taxi 6645); Gullì Alessandro, Keita Mohamed, Merletti Francesco, Merletti Matteo, Milanese Filippo, Saglimbeni Alessio, Sansovini Francesco (San Lorenzo Roma); Contenta Elia, Fuoti Fabio, Orsola Manuel, Pasini Lorenzo, Ramezani Ali (Supersantos FC); Bielak Kamil Daniel, Cacciotti Stefano, Francesconi Federico, Zumbè Fabio (Trevignano Calcio Amatori); Lombardi Matteo, Nigro Andrea (USC Olgiata)

11.7 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le delibere della Commissione Disciplinare, già pubblicate sul sito dell'US ACLI di ROMA nella relativa parte, che si è riunita in data 17/11/2026 e 20/11/2026, in merito ai ricorsi presentati rispettivamente dalle Società Trevignano Calcio Amatori e Real Grottaferrata, avversi i provvedimenti del Giudice Sportivo, riportati sul C.U. n.10 del 14/11/2026.

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD TREVIGNANO CALCIO AMATORI - avverso squalifica per 2 (due) gare al calciatore Zumbè Fabio.
Gara: USC Olgiata – Trevignano Calcio Amatori del 12 novembre 2026.
Comunicato Ufficiale: n.10 del 14 novembre 2026.
Procedimento 2/A.

La società Trevignano Calcio Amatori ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta al calciatore Zumbè Fabio la squalifica per due gare, per aver rivolto ripetute espressioni offensive nei confronti dell'Arbitro e degli Assistenti arbitrali durante lo svolgimento dell'incontro, pur trovandosi già in posizione di squalifica.
La società ricorrente contesta l'attribuzione della condotta al proprio tesserato, sostenendo che lo stesso non fosse presente presso l'impianto sportivo al momento dei fatti e prospettando un presunto scambio di persona. Secondo quanto rappresentato nel ricorso, il comportamento contestato sarebbe stato posto in essere da un diverso dirigente della medesima società, il cui nominativo, tuttavia, non viene indicato. La ricorrente contesta altresì la natura offensiva delle espressioni riferite dagli ufficiali di gara, sostenendo di essere in possesso di riprese audiovisive idonee a dimostrare una differente ricostruzione dell'episodio.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso e gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che l'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027 esclude espressamente l'impugnabilità dei provvedimenti del Giudice Sportivo che comportino squalifiche fino a due giornate.
Considerato che il provvedimento impugnato consiste nella squalifica per due gare, il ricorso risulta pertanto inammissibile, non essendo consentito alla Commissione procedere al riesame nel merito di una sanzione espressamente sottratta all'impugnazione dalla disciplina regolamentare.

Quanto al prospettato errore di persona, la Commissione osserva, per quanto rilevante ai fini dell'eventuale esercizio dei propri poteri correttivi d'ufficio, che la società ricorrente, pur affermando espressamente che la condotta sarebbe stata posta in essere da un diverso dirigente, non ne ha indicato il nominativo, limitandosi a dichiarare la propria disponibilità a comunicarlo su eventuale richiesta dell'Organo giudicante.
Analogamente, pur sostenendo di disporre di riprese audiovisive atte a smentire la ricostruzione contenuta negli atti ufficiali, la società non ha prodotto alcun materiale a sostegno delle proprie affermazioni, riservandosi di metterlo a disposizione soltanto a seguito di un'eventuale richiesta istruttoria.

Tale impostazione assume particolare rilievo in considerazione della natura della contestazione formulata, essendo proprio la ricorrente a prospettare un errore di identificazione e a dichiarare di conoscere sia l'identità del presunto effettivo responsabile sia l'esistenza di elementi documentali idonei a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti. Non può pertanto attribuirsi alla mancata acquisizione, da parte della Commissione, di elementi non spontaneamente prodotti dalla società un significato favorevole alla fondatezza delle contestazioni formulate.
Ne consegue che il prospettato scambio di persona rimane, allo stato degli atti, privo di riscontri oggettivi sufficienti a dimostrarne l'effettiva sussistenza, non potendo la mera allegazione di circostanze alternative, non adeguatamente documentate, costituire di per sé fondamento per la rettifica d'ufficio di un provvedimento disciplinare già adottato e pubblicato.
Resta pertanto impregiudicata la valutazione delle circostanze materiali oggetto della contestazione, sulla quale la Commissione non è chiamata a pronunciarsi nel presente giudizio, stante la rilevata inammissibilità dell'impugnazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso presentato dalla società Trevignano Calcio Amatori avverso il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore Zumbè Fabio,

DELIBERA

- di dichiarare **inammissibile** il ricorso proposto dalla società Trevignano Calcio Amatori, ai sensi dell'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027, in quanto relativo a un provvedimento di squalifica per due gare non suscettibile di impugnazione;
- di non ravvisare, sulla base della documentazione prodotta, elementi oggettivi sufficienti a giustificare un intervento correttivo d'ufficio per il prospettato errore di persona;
- di disporre, per l'effetto, l'incameramento della tassa di ricorso versata, pari a euro 80,00.

Resta fermo il provvedimento di squalifica disposto dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Zumbè Fabio con C.U. n. 10 del 14 novembre 2026.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2026

ASD REAL GROTTAFERRATA – Ricorso avverso il provvedimento di inibizione fino al 20/12/2026 inflitto al tesserato Rodo Gabriele.
Gara: Real Grottaferrata – F.C. Celta Fiumicino 2026 del 10 novembre 2026.
Comunicato Ufficiale: n. 10 del 14 novembre 2026.
Procedimento 3/A.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso proposto dalla società Real Grottaferrata avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta al dirigente Rodo Gabriele l'inibizione fino al 20 dicembre 2026, per proteste nei confronti di un Assistente arbitrale e per avergli successivamente rivolto espressioni a carattere discriminatorio di natura territoriale, osserva quanto segue.

In via preliminare, la Commissione rileva che il ricorso è stato presentato entro i termini regolamentari e riguarda una sanzione superiore al limite di non impugnabilità previsto dall'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027.

Quanto alla legittimazione del proponente, osserva che il sig. Vincenzo Antonio Nardulli risulta formalmente investito della carica di Presidente della società ricorrente, come attestato dall'elenco ufficiale dei tesserati aggiornato al 13 novembre 2026. La squalifica a tempo fino al 30 giugno 2028, disposta nei suoi confronti con C.U. n. 38 del 30 giugno 2026 e confermata dalla Commissione Disciplinare con C.U. n. 9 del 17 luglio 2026, non contiene una distinta statuizione di inibizione all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Tenuto conto della distinzione tra squalifica e inibizione, non si ravvisano pertanto elementi sufficienti a escluderne la legittimazione alla rappresentanza societaria nel presente procedimento.

Quanto alle modalità di presentazione, il ricorso, pur privo di sottoscrizione autografa, risulta trasmesso mediante comunicazione elettronica di certa provenienza societaria, con indicazione del legale rappresentante. La Commissione, anche alla luce della propria consolidata prassi applicativa, ritiene tale circostanza non ostativa alla validità dell'impugnazione.

Analogamente, l'iniziale trasmissione al Settore Tecnico, anziché direttamente alla Commissione Disciplinare, non determina nel caso concreto l'inammissibilità del ricorso, essendo stato quest'ultimo inoltrato all'Organo competente il 18 novembre 2026, entro il termine regolamentare.

Preso atto, altresì, dell'avvenuto versamento della tassa di ricorso di euro 80,00, la Commissione **dichiara ammissibile l'impugnazione e procede al suo esame nel merito**.

La società ricorrente, pur riconoscendo le proteste che hanno determinato l'espulsione del dirigente, contesta la proporzionalità dell'inibizione, sostenendo che le successive espressioni riferite alla provenienza territoriale del primo Assistente arbitrale sarebbero state pronunciate quando Rodo aveva già abbandonato l'area tecnica. Chiede pertanto una significativa riduzione della sanzione, valorizzando altresì l'assenza di condotte violente e la circostanza che il tesserato, abitualmente impiegato come calciatore, fosse stato inserito in distinta quale dirigente a causa di un infortunio.

Al fine di approfondire le circostanze dell'episodio, la Commissione ha acquisito chiarimenti dal primo Assistente arbitrale, direttamente destinatario delle espressioni contestate.
Dalla ricostruzione fornita emerge che, al 15° minuto del primo tempo, a seguito della concessione di un calcio di punizione in favore della squadra avversaria, Rodo Gabriele abbandonava la panchina e si avvicinava all'Assistente, contestando con veemenza e modalità irrispettose la decisione arbitrale. Nonostante i ripetuti inviti a rientrare al proprio posto, il dirigente perseverava nelle proteste, rendendo necessario l'intervento dell'Arbitro, che ne disponeva l'espulsione.
Durante il successivo allontanamento dal terreno di gioco, il tesserato continuava a protestare, rivolgendo all'Assistente espressioni direttamente riferite alla sua provenienza geografica, tra le quali: *«solo di Napoli puoi essere e non puoi uscire dal tuo territorio/regione, là devi stare»*.
L'Assistente precisava, inoltre, che Rodo proseguiva nelle proteste anche dall'esterno del recinto di gioco, senza che fosse tuttavia possibile percepire il contenuto delle ulteriori espressioni pronunciate.

La Commissione osserva che le parole riferite dall'ufficiale di gara, valutate nel contesto complessivo dell'episodio, non costituiscono un mero richiamo alla provenienza geografica, ma assumono una connotazione denigratoria ed escludente, utilizzando l'origine territoriale dell'Assistente quale motivo di discredito e di contestazione della sua presenza in un territorio diverso da quello di appartenenza.

La circostanza che tali espressioni siano state pronunciate successivamente all'espulsione non ne attenua la rilevanza disciplinare, essendo intervenute nell'immediata prosecuzione della condotta già contestata e durante l'esecuzione del provvedimento di allontanamento. Analogamente, la prosecuzione delle proteste dall'esterno del recinto conferma la persistenza dell'atteggiamento contestativo, pur senza consentire di attribuire al tesserato ulteriori espressioni dal contenuto offensivo o discriminatorio non direttamente percepite.

Né può assumere valore attenuante la circostanza che Rodo fosse abitualmente impiegato come calciatore, rilevando ai fini disciplinari la funzione concretamente ricoperta durante l'incontro e la condotta effettivamente tenuta.

Alla luce delle risultanze degli atti ufficiali e dei successivi chiarimenti acquisiti, la Commissione ritiene che le circostanze prospettate dalla ricorrente non siano idonee a giustificare una rideterminazione della sanzione, che appare proporzionata alla gravità complessiva del comportamento, alla reiterazione delle proteste e al contenuto delle espressioni rivolte al primo Assistente arbitrale.

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società Real Grottaferrata avverso il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dirigente Rodo Gabriele,

DELIBERA

- di dichiarare ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027;
- di respingere nel merito il ricorso, confermando integralmente l'inibizione del tesserato **RODO GABRIELE (REAL GROTTAFERRATA)** fino al **20 dicembre 2026**, disposta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 10 del 14 novembre 2026;
- di disporre, per l'effetto, l'incameramento della tassa di ricorso di **euro 80,00**.

Resta fermo il provvedimento disciplinare impugnato.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2026

PUBBLICATO DAL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA IL 21 NOVEMBRE 2026

LA COMMISSIONE TECNICA